

Circolare Mensile n. 5 di maggio 2021

MAGGIO 2021: NOVITÀ	2
<hr/>	
1 Tenuta di libri e registri contabili con sistemi informatici - Assolvimento dell'imposta di bollo....	2
2 Deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo scaduti da più di 6 mesi.....	2
3 Regime forfetario od ordinario - Esercizio delle opzioni mediante comportamento concludente	3
4 Tracciabilità di incassi e pagamenti - Riduzione dei termini di accertamento - Operazioni rientranti nel commercio al minuto	3
5 Controlli preventivi sui modelli 730/2021 con rimborsi - Approvazione dei criteri per individuare gli elementi di incoerenza.....	5
6 Cessione del credito d'imposta "sismabonus" o "ecobonus" - Trattamento ai fini delle imposte indirette	5
7 Credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni - Utilizzo in compensazione - Istituzione del codice tributo.....	6
8 Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - Decorrenza delle nuove aliquote e dei limiti maggiorati.....	6
9 Produttori agricoli "sotto-soglia" - Presentazione del modello 730/2021 e del quadro RS del modello REDDITI PF 2021	7
10 IVA - Note di variazione negli accordi di ristrutturazione dei debiti	7
11 Somme pattuite nell'ambito di un accordo transattivo - Rinuncia del ricevente a ulteriori pretese - Trattamento ai fini IVA.....	8

1	TENUTA DI LIBRI E REGISTRI CONTABILI CON SISTEMI INFORMATICI - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
	Con la risposta a interpello 17.5.2021 n. 346, l'Agenzia delle Entrate ha precisato le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sui registri contabili tenuti con sistemi informatici.
1.1	<p>NORMA DI RIFERIMENTO</p> <p>In base all'art. 7 co. 4-<i>quater</i> del DL 357/94, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera, in ogni caso, regolare, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • risulti aggiornato sui supporti elettronici; • sia stampato su richiesta degli organi precedenti e in loro presenza. <p>La norma deroga al precedente co. 4-<i>ter</i> che prescrive, per i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici, l'obbligo di stampa entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Lo stesso termine è previsto per porre i registri in conservazione elettronica.</p>
1.2	<p>DEROGA ALL'OBBLIGO DI STAMPA</p> <p>L'Agenzia delle Entrate precisa che la predetta norma ha introdotto una novità in materia di registri contabili, permettendo di derogare all'obbligo della stampa o dell'archiviazione sostitutiva degli stessi.</p>
1.3	<p>ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO</p> <p>Per i registri tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo, l'imposta di bollo è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dovuta ogni 100 pagine, o frazione di esse, nella misura di 16,00 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32,00 euro, per tutti gli altri soggetti; • assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o su un nuovo blocco di pagine; • versata mediante contrassegno telematico o tramite il modello F23 utilizzando il codice tributo "458T". <p>Per i registri tenuti in modalità informatica, l'imposta di bollo è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dovuta ogni 2.500 registrazioni, o frazioni di esse, per i registri utilizzati durante l'anno; • versata con il modello F24, utilizzando il codice tributo "2501", in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2	DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO SCADUTI DA PIÙ DI 6 MESI
	Con la risposta a interpello 13.5.2021 n. 342, l'Agenzia delle Entrate ha precisato le modalità di imputazione temporale delle perdite su crediti di modesto importo scaduti da più di 6 mesi.
2.1	<p>REQUISITI DI DEDUCIBILITÀ</p> <p>L'art. 101 co. 5 del TUIR stabilisce che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita, sussistono "in ogni caso", tra l'altro, quando il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza del pagamento (c.d. "mini crediti").</p> <p>A tali fini, il credito è considerato di modesta entità quando risulta di importo non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.000,00 euro, per le imprese che hanno conseguito un volume d'affari o ricavi non inferiore a 100.000.000,00 di euro; • 2.500,00 euro, per le altre imprese. <p>La perdita è deducibile anche nel caso in cui a Conto economico sia confluito il costo a titolo di svalutazione. In pratica, la svalutazione dei "mini crediti" può essere interamente</p>

	dedotta (ex art. 101 co. 5 del TUIR), senza sottostare ai limiti di cui all'art. 106 co. 1 dello stesso TUIR (0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio).
2.2	<p>ESERCIZIO DI DEDUCIBILITÀ</p> <p>Per effetto dell'art. 13 co. 3 del DLgs. 147/2015, una volta soddisfatti i requisiti di deducibilità fiscale, compete all'impresa creditrice la scelta circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esercizio in cui portare in deduzione la perdita relativa ai crediti di modesto importo scaduti da più di 6 mesi; • la determinazione del rispettivo ammontare. <p>In altre parole, in presenza di svalutazioni contabili "analitiche" o "forfetarie", la scelta dell'esercizio in cui dedurre il componente negativo divenuto fiscalmente rilevante è rimessa all'impresa creditrice, con l'unico limite temporale rappresentato dal periodo d'imposta nel corso del quale il credito viene cancellato dal bilancio.</p>
2.3	<p>INCASSO DI "MINI-CREDITI" PRECEDENTEMENTE SVALUTATI</p> <p>Se prima della cancellazione dal bilancio, i "mini-crediti", la cui svalutazione è stata dedotta come perdita, vengono incassati in tutto in parte, si produce una sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante pari all'importo riscosso.</p>
3	<p>REGIME FORFETARIO OD ORDINARIO - ESERCIZIO DELLE OPZIONI MEDIANTE COMPORAMENTO CONCLUDENTE</p>
	Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31.5.2021 n. 378, è stata esclusa l'applicabilità del regime forfetario (di cui alla L. 190/2014) a seguito della manifestazione, mediante comportamenti concludenti, dell'opzione per il regime ordinario.
3.1	<p>CASO OGGETTO DI INTERPELLO</p> <p>Il caso specifico riguardava un professionista che non aveva mai applicato il regime forfetario e che aveva emesso nel 2020 (e in parte nel 2021) fatture con IVA. Risultava altresì la presentazione delle liquidazioni periodiche IVA.</p> <p>Possedendo i requisiti per il regime agevolato, il soggetto intendeva applicarlo per il 2020, procedendo alla correzione delle fatture emesse mediante emissione di note di credito per lo storno dell'IVA e di una fattura a titolo di ulteriore corrispettivo di importo pari all'IVA stornata.</p>
3.2	<p>IMPOSSIBILITÀ DI APPLICARE IL REGIME FORFETARIO</p> <p>A giudizio dell'Agenzia delle Entrate, nel caso specifico, è stato integrato il comportamento concludente per il regime ordinario, richiesto ai fini della manifestazione delle opzioni e delle revoche dall'art. 1 del DPR 442/97. Tale scelta, una volta perfezionata mediante comportamenti concludenti di carattere fiscale, non può essere oggetto di ripensamento, né semplicemente corretta mediante l'emissione di note di variazione.</p>
4	<p>TRACCIABILITÀ DI INCASSI E PAGAMENTI - RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO - OPERAZIONI RIENTRANTI NEL COMMERCIO AL MINUTO</p>
	Con la risposta a interpello 11.5.2021 n. 331, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni per fruire della riduzione di 2 anni dei termini di decadenza dell'accertamento ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi da parte di un soggetto passivo IVA che effettua anche operazioni al dettaglio.
4.1	<p>CONDIZIONI PER LA RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO</p> <p>Viene chiarito che la riduzione di 2 anni dei termini per l'accertamento prevista dall'art. 3 del DLgs. 127/2015 può applicarsi a condizione che il soggetto passivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • garantisca la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati; • documenti le operazioni mediante fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio e/o mediante memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi; • rispetti gli altri requisiti previsti dal DM 4.8.2016 (utilizzo dei mezzi di pagamento ivi individuati, indicazione nella dichiarazione dei redditi dei requisiti per l'agevolazione). <p>Soggetti esclusi</p> <p>Restano esclusi dal beneficio i soggetti che, essendo esonerati dalle suddette forme di documentazione, non vi ricorrono volontariamente.</p>

4.2	<p>SERVIZI DI MENSA AZIENDALE</p> <p>Il caso oggetto della risposta 331/2021 riguarda una società che eroga servizi di mensa ai dipendenti trattenendo il relativo corrispettivo in busta paga.</p> <p>Pagamento tracciabile</p> <p>L’Agenzia chiarisce che l’addebito in busta paga consente di rispettare il requisito della tracciabilità a patto che il pagamento della retribuzione al dipendente (e la corrispondente decurtazione) avvengano con uno dei mezzi individuati dal DM 4.8.2016.</p> <p>Modalità di documentazione</p> <p>Viene altresì chiarito che, nonostante i servizi di mensa aziendale siano esonerati dagli obblighi di certificazione ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. i) del DPR 696/96, ai fini della riduzione dei termini di accertamento gli stessi servizi devono essere certificati mediante documento commerciale o, in alternativa, mediante fattura “immediata” o differita.</p> <p>Documento commerciale</p> <p>In caso di memorizzazione e invio dei corrispettivi, la società dovrà emettere un documento commerciale al momento della fornitura del pasto, con indicazione del corrispettivo non riscosso, e poi un documento commerciale, che richiami il primo, all’atto del pagamento (addebito in busta paga).</p> <p>Fattura immediata o differita</p> <p>In alternativa, la società può ricorrere alla fatturazione. Ad esempio, potrà emettere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una fattura anticipata, riepilogativa per i pasti che verranno forniti nel successivo trimestre, anche se addebitati mensilmente (senza necessità di accompagnare la fornitura dei pasti con un documento commerciale); • una fattura differita “trimestrale”, entro il giorno 15 del mese successivo all’addebito trimestrale, purché all’atto della fornitura di ciascun pasto sia emesso un documento commerciale. <p>Non è ammessa, invece, l’emissione di una fattura “immediata” entro 12 giorni dall’addebito mensile del corrispettivo in quanto, alla luce del nuovo art. 2 co. 5 del DLgs. 127/2015, è necessario che la fattura accompagni la fruizione del pasto (ossia l’esecuzione dell’operazione).</p>
5	<p>CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730/2021 CON RIMBORSI - APPROVAZIONE DEI CRITERI PER INDIVIDUARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA</p>
	<p>Con il provv. 24.5.2021 n. 125708, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2021 che determinano un rimborso in capo al contribuente, confermando quanto era già stato previsto in relazione ai modelli 730/2017, 730/2018, 730/2019 e 730/2020.</p>
5.1	<p>IPOTESI CHE COMPORTANO CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730</p> <p>Ai sensi dell’art. 5 co. 3-<i>bis</i> del DLgs. 175/2014, infatti, l’Agenzia della Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia; • ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro.
5.2	<p>CRITERI PER DETERMINARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA</p> <p>Con il provv. 24.5.2021 n. 125708, l’Agenzia delle Entrate ha quindi determinato i criteri cui fare riferimento per identificare i suddetti elementi di incoerenza, stabilendo che occorre individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente; • oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche.

	È inoltre considerata quale elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2021 con esito a rimborso, la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
5.3	<p>SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO</p> <p>La suddetta attività di controllo preventiva può avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine.</p> <p>Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.</p>
5.4	<p>EROGAZIONE DEL RIMBORSO AL CONTRIBUENTE</p> <p>Al termine delle operazioni di controllo preventivo, l'Agenzia delle Entrate eroga il rimborso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.</p>
5.5	<p>MODELLI 730 PRESENTATI MEDIANTE CAF E PROFESSIONISTI</p> <p>Per effetto dell'art. 1 co. 4 del DLgs. 175/2014, la suddetta disciplina in materia di controlli preventivi si applica anche in relazione ai modelli 730 presentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tramite i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale; • a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie. <p>Modelli 730 con l'INPS quale sostituto d'imposta</p> <p>A partire dai modelli 730/2020, ai fini dei controlli preventivi, le ordinarie procedure si estendono anche ai modelli presentati ad un CAF o professionista con l'INPS quale sostituto d'imposta.</p> <p>In precedenza, infatti, poiché l'INPS riceveva i risultati contabili per l'effettuazione dei conguagli (modelli 730-4) direttamente dal soggetto che aveva prestato l'assistenza fiscale, era previsto che l'attività di controllo preventiva venisse effettuata dall'Agenzia delle Entrate in cooperazione con lo stesso INPS.</p>
5.6	<p>EFFETTI AI FINI DEI CONGUAGLI</p> <p>Se il modello 730/2021 è stato incluso nei controlli preventivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Agenzia delle Entrate non rende disponibile il risultato contabile per l'effettuazione dei conguagli (modello 730-4) e ne informa il soggetto che ha prestato assistenza fiscale (professionista, CAF o sostituto d'imposta) o il contribuente in caso di presentazione diretta; • il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento del secondo o unico acconto relativo all'IRPEF e/o alla cedolare secca sulle locazioni, entro il 30.11.2021, mediante il modello F24 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, § 7).
6	<p>CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA "SISMABONUS" O "ECOBONUS" - TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE</p> <p>Con la risposta a interpello 24.5.2021 n. 369, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA da riservare alla cessione dei crediti d'imposta riferiti alle detrazioni fiscali nel settore dell'edilizia (c.d. "ecobonus" e "sismabonus", di cui rispettivamente agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013).</p>
6.1	<p>REGIME DI ESENZIONE IVA</p> <p>Ai fini IVA, nella fattispecie esaminata, l'operazione è stata qualificata come prestazione di servizi, dietro corrispettivo, rilevante ai fini del tributo (art. 3 del DPR 633/72). L'operazione riveste però carattere finanziario, con conseguente applicazione del regime di esenzione IVA (art. 10 co. 1 n. 1 del DPR 633/72).</p>
6.2	<p>IMPOSTA DI REGISTRO</p> <p>Per quanto concerne l'imposta di registro, l'Agenzia delle Entrate ribadisce (cfr. ris. 5.12.2018 n. 84) che la cessione del credito d'imposta è esclusa dall'obbligo di regi-</p>

	<p>strazione a norma dell'art. 5 della Tabella, allegata al DPR 131/86, in base al quale non sono soggetti all'obbligo di registrazione tutti gli "atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute".</p> <p>L'esonero dall'obbligo di registrazione non riguarda solo le scritture private non autenticate, ma opera, a norma del combinato disposto dell'art. 7 del DPR 131/86 e dell'art. 5 della Tabella allegata al medesimo DPR, anche ove la cessione del credito d'imposta fosse stipulata in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. In caso di registrazione volontaria, l'imposta è dovuta in misura fissa.</p>
7	CREDITO D'IMPOSTA PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO
	<p>La ris. Agenzia delle Entrate 13.5.2021 n. 33 ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta spettante agli investitori, in relazione al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni ai sensi dell'art. 26 del DL 34/2020 e del DM 10.8.2020.</p> <p>L'importo del credito d'imposta spettante può essere consultato nella sezione "Cassetto fiscale", accessibile dall'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, al <i>link</i> "Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili".</p>
7.1	<p>UTILIZZO IN COMPENSAZIONE</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l'utilizzo; • oppure, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, per l'importo non fruito nella dichiarazione dei redditi, in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.
7.2	<p>CODICE TRIBUTO</p> <p>Per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta in esame, è stato istituito il codice tributo "6942", denominato "<i>Credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – investitori – art. 26, c. 4, DL n. 34 del 2020</i>".</p>
7.3	<p>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"; • il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con il periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, nel formato "AAAA".
7.4	<p>PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>Il modello F24 contenente la compensazione del credito d'imposta in esame deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.</p>
8	CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - DECORRENZA DELLE NUOVE ALIQUOTE E DEI LIMITI MAGGIORATI
	<p>Con la risposta a interpello 10.5.2021 n. 323, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la decorrenza delle modifiche apportate dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) al credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione ex L. 160/2019 (legge di bilancio 2020).</p>
8.1	<p>DECORRENZA DALL'1.1.2021</p> <p>Le nuove aliquote e i nuovi massimali previsti dall'art. 1 co. 1064 della L. 178/2020 per</p>

	<p>il credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione si applicano alle spese sostenute, secondo il principio di competenza, dall'1.1.2021.</p> <p>Le modifiche non si applicano retroattivamente, quindi per le spese sostenute nel 2020 trovano applicazione le aliquote previste dalla L. 160/2019.</p>
8.2	<p>PROGETTI GIÀ AVVIATI</p> <p>La disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, <i>design</i> e innovazione estetica, così come prorogata con le modifiche apportate con la legge di bilancio 2021, si applica anche ai progetti di ricerca avviati nei periodi d'imposta precedenti i cui relativi costi ammissibili risultano sostenuti a partire dal 2021.</p>
9	<p>PRODUTTORI AGRICOLI "SOTTO-SOGLIA" - PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730/2021 E DEL QUADRO RS DEL MODELLO REDDITI PF 2021</p>
	<p>Con la ris. 27.5.2021 n. 36, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti IVA, ai sensi dell'art. 34 co. 6 del DPR 633/72 (c.d. "agricoltori sotto-soglia"), che nel corso del 2020 hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del DL 34/2020, possono presentare il modello 730/2021 e il quadro RS del modello REDDITI PF 2021, al fine di compilare il prospetto degli "Aiuti di Stato".</p>
9.1	<p>REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730</p> <p>Gli agricoltori in regime di esonero dagli adempimenti IVA possono infatti presentare il modello 730:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in quanto non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA; • in assenza di altri obblighi dichiarativi (IRAP e 770); • a condizione che non siano titolari di reddito d'impresa (i relativi redditi devono quindi essere compresi nei limiti previsti dall'art. 32 del TUIR).
9.2	<p>INDICAZIONE NEL MODELLO REDDITI PF DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO</p> <p>Nelle istruzioni del modello 730/2021 è stato però chiarito che tutti i percettori di agevolazioni qualificate come "aiuti di Stato", tra le quali rientra il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del DL 34/2020, devono utilizzare il modello REDDITI PF 2021 per adempiere agli obblighi dichiarativi, al fine di compilare il prospetto degli "Aiuti di Stato" contenuto nel quadro RS.</p> <p>Tuttavia, al fine di non penalizzare i produttori agricoli "sotto-soglia" aventi i requisiti per presentare il modello 730, che vedrebbero procrastinata la data di percezione di eventuali rimborsi d'imposta, l'Agenzia delle Entrate consente a tali soggetti di presentare, in aggiunta al modello 730/2021, anche il frontespizio del modello REDDITI PF 2021 insieme al quadro RS, in cui deve essere compilato il solo prospetto "Aiuti di Stato" con i dati relativi al contributo in esame.</p> <p>Il modello REDDITI PF 2021 contenente il quadro RS deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la presentazione dello stesso modello REDDITI, utilizzando anche i prodotti <i>software</i> messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.</p>
10	<p>IVA - NOTE DI VARIAZIONE NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI</p>
	<p>Con la risposta a interpello 13.5.2021 n. 340, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, a fronte della nota di variazione in diminuzione emessa dal cedente/prestatore, il cessionario/committente è tenuto al versamento dell'IVA all'Erario.</p>
10.1	<p>OBBLIGHI DI VERSAMENTO DELL'IVA PER IL DEBITORE</p> <p>Diversamente da quanto previsto per il fallimento e il concordato preventivo, ove sorge per il cessionario solo l'obbligo di registrare le fatture di acquisto senza assolvere l'IVA, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il debitore è tenuto anche al riversamento dell'imposta (circ. Agenzia delle Entrate 8.4.2016 n. 12).</p>
10.2	<p>NATURA DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI</p> <p>A sostegno di tale soluzione, l'Agenzia delle Entrate osserva che l'accordo di ristruttu-</p>

	<p>razione dei debiti (così come il piano attestato di risanamento) non rientra tra le procedure concorsuali.</p> <p>Vi è da dire, tuttavia, che, guardando agli accordi di ristrutturazione, la giurisprudenza di legittimità ha precisato come l'accordo partecipi alla natura "concorsuale" al pari del concordato preventivo (Cass. 12064/2019, 10106/2019, 9087/2018, 1182/2018 e 16347/2018).</p> <p>Accogliendo tale orientamento, quindi, dovrebbe giungersi a ritenere che, al pari del concordato, anche nell'accordo di ristrutturazione il cessionario non sia tenuto a versare l'IVA a debito per le note di variazione ricevute.</p>
10.3	<p>TERMINE DI EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE</p> <p>Il termine iniziale per l'emissione della nota da parte del fornitore non può coincidere con la data in cui il credito è integralmente saldato, ma è anticipato alla data di omologazione dell'accordo.</p> <p>Il cessionario o committente resta esonerato dall'obbligo di registrazione delle note di variazione, nel caso in cui tali documenti siano stati emessi "antecedentemente" al termine iniziale per la loro emissione o, viceversa, "successivamente" al termine per l'esercizio del diritto alla detrazione di cui all'art. 19 co. 1 del DPR 633/72.</p>
11	<p>SOMME PATTUITE NELL'AMBITO DI UN ACCORDO TRANSATTIVO - RINUNCIA DEL RICEVENTE A ULTERIORI PRETESE - TRATTAMENTO AI FINI IVA</p>
	<p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.5.2021 n. 356, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito al trattamento IVA della somma di denaro che una società italiana deve ricevere da una società dell'Unione europea, in forza di un accordo transattivo, per rinunciare all'esercizio di qualsiasi richiesta e/o pretesa nei confronti della controparte.</p>
11.1	<p>QUALIFICA DELL'OPERAZIONE</p> <p>La somma di denaro in esame costituisce il corrispettivo per l'assunzione di un obbligo di non fare/permettere posto a carico della società italiana. Si tratta, pertanto, di un'operazione da qualificare come prestazione di servizi ai fini IVA (art. 3 co. 1 del DPR 633/72).</p>
11.2	<p>ASSENZA DEL REQUISITO DI TERRITORIALITÀ</p> <p>Il predetto obbligo è inquadrabile fra i "servizi generici" resi nei confronti di un soggetto passivo residente in un altro Stato membro dell'Unione europea. Di conseguenza, l'operazione non è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia (art. 7-ter del DPR 633/72).</p>